

CIRCOLARE N. 20/2014

Reggio Emilia, lì 26/09/2014

Alle Società in indirizzo

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432
info@studiobaldi.it
studiobaldi.it

Cod. Fisc. e P.IVA 00734370356

Altri uffici in:
Via Cino del Duca, 5
20122 Milano
Tel. +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893
milano@studiobaldi.it

Via Cipro, 4/h
00136 Roma
Tel. +39.06.94539140
Fax +39.06.94539141
roma@studiobaldi.it

Via G. Garibaldi, 22
43100 Parma
Tel. +39.0521.239998
Fax +39.0521.389253
parma@studiobaldi.it

OGGETTO: NUOVA MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI MODELLI F.24 - art. 11 - DL n. 66/2014 - c.d. "Decreto Renzi".

*Dottori Commercialisti
& Revisori Contabili Associati*

Carlo Baldi*
Werther Badodi
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luigi Spadaccini

* Professore Ordinario di
Economia Aziendale presso L.U.de.S.

Collaboratori

Alessandro Badodi
Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Elisa Martinelli
Niccolò Reggi
Giulia Pergreffi
Luca Rinaldi
Filippo Salvardi
Maria Talarico
Alessia Travaglini

Come noto dal 1998 è stato introdotto il mod. F24 utilizzabile per il versamento di imposte, contributi e premi. A decorrere dal 2007, per effetto dell'art. 37, comma 49, DL n. 223/2006 e del DPCM 4.10.2006, i soggetti titolari di partita IVA devono trasmettere tale modello esclusivamente in via telematica.

In particolare, i versamenti telematici possono essere effettuati:

1. direttamente, mediante:

- il servizio Entratel o Fisconline (F24 web, F24 online);
- il servizio di remote o home banking gestito dalle banche o dalle Poste;

2. tramite intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.) che può avvalersi alternativamente:

- del servizio "F24 cumulativo" gestito dall'Agenzia delle Entrate tramite Entratel;
- del servizio di remote banking gestito dalle banche o dalle Poste.

I soggetti non titolari di partita IVA (privati), che non sono obbligati ad utilizzare il canale telematico, potevano presentare il mod. F24 "cartaceo" presso una qualsiasi banca, Poste o Agente della riscossione.

A **decorrere dall'1.10.2014**, l'art. 11, DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi", nell'ottica di provvedere:

"... alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa ..."

ha previsto specifiche "limitazioni", alle modalità di presentazione dei modd. F24, differenziate a seconda che gli stessi risultino:

- "a zero", per effetto di compensazioni;
- "a debito", per effetto di compensazioni;
- di importo superiore a € 1.000 in assenza compensazioni.



Ai fini dell'applicazione della nuova disposizione, introdotta con l'intento di:

- ridurre il costo dalla gestione cartacea dei modd. F24 a carico dell'Amministrazione finanziaria;
- aumentare i controlli "preventivi" sulle compensazioni;

non rileva più il possesso (o meno) della partita IVA; la nuova disposizione risulta infatti applicabile anche ai privati.

Le nuove regole sono applicabili al versamento dell'IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi previdenziali, assistenziali, nonché all'IMU, TASI e TARI.

In sintesi, la modalità di presentazione dei modd. F24 con compensazioni è differenziata a seconda che l'ammontare del saldo sia "a zero" oppure "a debito".

1 - MOD. F24 CON SALDO "A ZERO" (PER EFFETTO DI COMPENSAZIONI ORIZZONTALI)

Ai sensi della lett. a) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Conseguentemente tale modello può essere presentato utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- F24 online
- F24 web

La disposizione si applica a qualsiasi soggetto (sia titolare di partita IVA sia privato).

In tal caso è necessario essere registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) ed essere titolari di un c/c presso una banca convenzionata o presso le Poste sul quale richiedere l'addebito.

Con "F24 Web" l'ordine di addebito è trasmesso all'Agenzia senza disporre di alcun software specifico, mentre con "F24 online" è necessario scaricare l'apposito software.

F24 cumulativo

Il mod. F24 non può essere presentato:

- in forma "cartacea";
- tramite il servizio di remote (home) banking gestito da banche o Poste.

2 - MOD. F24 CON SALDO "A DEBITO" (CON COMPENSAZIONE)

Ai sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo "a debito" va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa.

Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta alle modalità di invio sopra esaminate (F24 "a zero" con compensazioni), **può essere utilizzato il servizio di remote (home) banking.**

3 - MOD. F24 A DEBITO, SENZA COMPENSAZIONI

La modalità di presentazione dei modd. F24 senza compensazioni è differenziata a seconda che l'ammontare del saldo sia superiore a € 1.000 oppure inferiore o uguale.

A - MOD. F24 CON SALDO SUPERIORE A € 1.000

Se il mod. F24 presenta un saldo a debito superiore a € 1.000 (senza compensazioni) sono applicabili le stesse modalità di invio previste per il mod. F24 a debito con compensazioni.

Infatti, ai sensi della lett. c) del comma 2 del citato art. 11, tale modello deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel, Fisconline oppure remote banking).

Il mod. F24 non può essere presentato in forma "cartacea".

B - MOD. F24 CON SALDO PARI O INFERIORE A € 1.000

In presenza di un mod. F24 con un saldo di ammontare pari o inferiore a € 1.000 (senza compensazioni) il citato DL n. 66/2014 non prevede alcuna "limitazione".

Conseguentemente, per tale fattispecie il mod. F24, può essere presentato con le ordinarie modalità telematiche (Entratel, Fisconline ovvero remote - home banking), nonché anche in formato cartaceo (sussistendone le condizioni).

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Studio richiama l'attenzione della Spett.le clientela sull'opportunità di contattare la propria banca o Posta per attivare i servizi di home (remote) banking al fine di provvedere autonomamente all'invio del modello F24.

Ove ciò non fosse ritenuto praticabile Studio Baldi è disponibile per l'invio dei modelli F24 che, per ragioni organizzative, saranno inviate esclusivamente tramite il canale Entratel (anche ove la norma consenta l'utilizzo del remote banking).

Il compenso base previsto per il servizio di cui sopra sarà indicativamente pari a Euro 50/100 per ciascun modello trasmesso, previa compilazione del modello di autorizzazione allegato.

Al fine di poter essere pronti per le prossime scadenze fiscali, vi invitiamo a comunicarci tempestivamente la vostra decisione di avvalervi del nostro supporto relativamente a quanto all'oggetto della presente.

Siamo come di consueto a disposizione per qualsiasi precisazione e vi invitiamo a contattare la nostra dott.sa Elena Viappiani per le precisazioni che dovessero rendersi necessarie.

L'occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti.

STUDIO BALDI

